Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2014, n. 31-7535

Rettifica della D.G.R. n. 4 - 6972 adottata in data 30/12/2013 avente quale oggetto: IPAB Casa di Riposo "Giovanni XXIII" con sede in Chieri (TO) - Proroga del Commissario. .

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Con deliberazione n. 4 – 6972 in data 30 dicembre 2013 la Giunta Regionale deliberava:

- di prorogare l'incarico di Commissario della Casa di Riposo "Giovanni XXIII" con sede in Chieri (TO) al dr. Paolo Giunta, con decorrenza 1 gennaio 2014 30 giugno 2014, determinando l'indennità di carica nella misura massima prevista dalle vigenti disposizioni regionali in materia, da porre a carico del bilancio dell'Istituzione commissariata;
- di affidare al Commissario l'incarico di:
- a) provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente;
- b) provvedere alla conclusione delle procedure indispensabili per la chiusura della partita creditoria e debitoria dell'Ente e porre in essere i provvedimenti necessari per addivenire all'estinzione dell'IPAB casa di Riposo "Giovanni XXIII"

Con nota in data 20 marzo 2014 prot. n. 9482/2014 il Comune di Chieri ha richiesto, ritenendo fondamentale per il territorio il mantenimento dell'IPAB Casa di Riposo "Giovanni XXIII" come istituzione autonoma che operi in sinergia con il Comune ed altre IPAB del luogo che agiscono in materia di assistenza agli anziani, di modificare il suddetto provvedimento della Giunta Regionale prevedendo che la nomina del Commissario venga prorogata e venga sostituito l'incarico attribuito allo stesso, relativo all'adozione dei provvedimenti necessari all'estinzione dell'IPAB Casa di Riposo "Giovanni XXIII", con quello di procedere ad una modifica statutaria che riduca l'organo amministrativo rendendolo più snello.

Rilevato che al fine di superare la grave situazione debitoria dell'Ente, consistente in circa € 1.700.000,00, il Commissario, con gara a procedura aperta, ha affidato, con determinazione n. 29 del 17/06/2013, la gestione del presidio alla Cooperativa animazione Valdocco, risultante la migliore offerente con concessione di durata venticinquennale a decorrere dal 01/07/2013.

Rilevato altresì che tale operazione ha consentito l'introito di € 1.613.100,00 che ha permesso all'IPAB di ripianare il debito esistente con la stessa cooperativa e che la cooperativa, inoltre, si è assunta l'onere del personale operante presso l'IPAB Casa di Riposo "Giovanni XXIII", che è stato assegnato funzionalmente alla stessa con il mantenimento dello statuts di dipendente pubblico e con il contratto attualmente in essere per il personale degli enti locali e l'onere relativo all'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile ove viene svolta l'attività.

Considerato che risulta a carico dell'Ente ancora un debito di circa € 70.000,00 per l'estinzione del quale il Commissario ha attivato la procedura di alienazione di immobili.

Atteso che l'Istituzione in seguito alla predetta concessione ha mantenuto la proprietà del patrimonio immobiliare ma non ha alcuna disponibilità finanziaria, sarà cura del Commissario, qualora non vi siano acquirenti per gli immobili posti in vendita, effettuare le opportune valutazioni con il Comune di Chieri per il ripiano di tale debito. Parimenti, a fronte dei numerosi adempimenti ancora da espletare, si rende necessario affidare al Comune di Chieri il carico finanziario del compenso dovuto al Commissario, fermo restando che tale spesa risulterà come credito nei confronti dell'IPAB.

In conseguenza a quanto innanzi esposto si rende indispensabile ed urgente, onde consentire al Commissario la verifica della correttezza della posizione dell'IPAB nei confronti di tutti i creditori compreso l'accertamento degli adempimenti contributivi e fiscali per gli anni trascorsi e la chiusura della partita debitoria e creditoria dell'Ente e di provvedere alla variazione del testo statutario dell'Ente, procedere alla modifica della durata del mandato dello stesso prevedendo che la scadenza sia posticipata al 30/09/2014 e sopprimere la parte della deliberazione sopra indicata in cui è previsto che il Commissario ponga in essere i provvedimenti necessari per addivenire all'estinzione dell'Ente sostituendo il punto b) con i seguenti:

- b) verificare la correttezza della posizione dell'IPAB nei confronti di tutti i creditori compreso l'accertamento degli adempimenti contributivi e fiscali per gli anni trascorsi e la chiusura della partita debitoria e creditoria dell'Ente;
- c) provvedere alla modifica del testo statutario dell'Ente.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte;

```
vista la legge n. 6972/1890;
visto il D.P.R. n. 9/1972;
visto il D.P.R. n. 616/1977;
visto il D.lgs 207/2001;
vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
vista la D.G.R. n. 26 – 4605 in data 24/09/2012;
visti gli atti.
```

La Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di rettificare, per le motivazioni in premessa indicate, la deliberazione n. 4-6972 adottata in data 30 dicembre 2013, il cui dispositivo modificato così recita:

di prorogare l'incarico di Commissario della Casa di Riposo "Giovanni XXIII" con sede in Chieri (TO), al dr. Paolo Giunta, con decorrenza 1 gennaio 2014 – 30 settembre 2014, determinando l'indennità di carica nella misura massima, prevista dalle vigenti disposizioni regionali in materia, da porre a carico del Comune di Chieri, a decorrere dal 1 luglio 2014 fermo restando che tale spesa costituirà un credito del Comune nei confronti dell'Istituzione commissariata;

- di affidare al Commissario l'incarico di:
- a) provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente;
- b) verificare la correttezza della posizione dell'IPAB nei confronti di tutti i creditori compreso l'accertamento degli adempimenti contributivi e fiscali per gli anni trascorsi e la chiusura della partita debitoria e creditoria dell'Ente;
- c) provvedere alla modifica del testo statutario dell'Ente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)